

AVANTI IL TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE FALLIMENTARE

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 14 TER E SEGG. L. 3 2012

Il Signor EMANUELE GALVAN, nato a Breda di Piave il 23 04 1961 – CF GLVMNL61D23B128D, ivi residente in Via per Cavrié n. 32, coniugato in regime di separazione dei beni, rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED]

[REDACTED] p.e.c: [REDACTED] - fax per comunicazioni e notificazioni: [REDACTED] - posta elettronica: [REDACTED] –

giusta mandato su foglio separato unito al presente atto,

propone ricorso

per l'accesso alla procedura di liquidazione dei beni disciplinata dall'art. 14 *ter* della L. 27 01 2012 n. 3, sussistendone i presupposti.

INDICE DELL'ATTO

.3 Natura dell'esposizione debitoria e sussistenza del sovraindebitamento	2
1.) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ EX ART. 14-TER E INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI INAMMISSIBILITÀ EX ART. 7 C 2 LETT. A) E B L. 3 2012.....	2
1.1 Nomina dell'occ ex L. 3/2012.....	2
1.2 Competenza del Tribunale adito.....	2
1.4 Insussistenza e non assoggettabilità ad altre procedure concorsuali (art. 7 c. 2 lett. a).....	4
1.5 Insussistenza di analoghe domande presentate dall'entrata in vigore della L. 3/2012 e di conseguenti provvedimenti ex art.14 e 14 bis L 3 2012 (art.7 c. 2 lett. b e c).....	4
1.6 Documentazione atta a ricostruire compiutamente l'esposizione debitoria e la situazione economica e patrimoniale (art. 7 c. 2 lett. d).....	4
2.) PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ART. 14 TER L. 3 2012.....	5
2.1 DOCUMENTAZIONE EX ART. 9 COMMI 2 E 3 L.3 2012	5
2.1.1. Elenco dei creditori e somme dovute.....	5
2.1.2 Beni immobili e mobili del debitore – crediti verso terzi	8
2.1.3 Assenza di atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni. Assenza di procedimenti penali a carico del ricorrente.	10
2.1.4 Dichiarazioni dei redditi. Redditi di lavoro dipendente.....	10
2.1.5 Elenco delle spese correnti per il sostentamento del nucleo familiare	10
2.2 INVENTARIO DEI BENI DEL DEBITORE.....	11
2.3 RICHIESTA DI RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ALL'ORGANISMO.....	11
2.3.1 Art.14 ter c.3 lett.a) – Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni.	11
2.3.2 Art.14 ter c. 3 lett. B) – ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte	12
2.3.3 Art.14 ter c. 3 lett.c) – resoconto della solvibilità del ricorrente negli ultimi cinque anni.	13



2.3.4 Art. 14 ter c. 3 lett. D) – Eventuali atti del debitore impugnati dai creditori.....	14
2.3.5 Art. 14 ter c. 3 – lett. e) – la documentazione depositata a corredo.....	14
3) ALTRE INFORMAZIONI. PROCEDURE ESECUTIVE PENDENTI.....	14
3.1 Esecuzioni immobiliari pendenti.....	14
3.2 Contenziosi pendenti.....	16
4.) PREDEDUZIONI.....	16
5.) BENI DA LIQUIDARE.....	17
Conclusioni.....	18

*** **

1.) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ EX ART. 14 TER E INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI INAMMISSIBILITÀ EX ART. 7 C 2 LETT. A) E B L. 3 2012

Sussistono i presupposti tutti di ammissione alla procedura qui richiesta.

1.1 Nomina dell'occ ex L. 3 2012

Con domanda presentata il giorno 08 11 2019 a mezzo pec, il Ricorrente ha richiesto all'OCC "Equità e Giustizia" del Comune di Villorba la nomina del gestore della crisi da sovraindebitamento, al fine di presentare avanti Codesto Tribunale domanda di liquidazione dei beni ex art. 14 ter, allegata in bozza al ricorso. Con comunicazione 11 11 2019 veniva nominato quale Gestore il Dottor Giorgio Lorenzo che accettava l'incarico. All'esito delle circolarizzazioni dei crediti, l'OCC consegnava via pec relazione particolareggiata prevista dall'art. 14 ter L. 3 2012 che si produce (**Doc.013** Relazione gestore pratica Galvan 19042021.pdf).

1.2 Competenza del Tribunale adito

L'istante risiede in Breda di Piave (Treviso). La competenza per il procedimento spetta dunque a Codesto Tribunale. Il Ricorrente è coniugato in regime di separazione dei beni

1.3 Natura dell'esposizione debitoria e sussistenza del sovraindebitamento

L'esposizione debitoria del Ricorrente, pari ad Euro 888.258,50, riviene:

- *in gran parte*, da obbligazioni bancarie contratte quale fideiussore della Società G&A INOX SRL in liquidazione, dichiarata fallita dal Tribunale di Treviso (Fall. n. 45 2014), della quale l'istante è Socio al 50% unitamente al Signor [REDACTED] [REDACTED] delle partecipazioni.



- *per una minor parte*, da fideiussione rilasciata a favore di Hypo Alpe Adria Bank per un leasing immobiliare erogato alla società Euroimmobil 2004 srl.

Di seguito la tabella di sintesi del passivo (Doc.011 passivo sintetico.pdf - Doc. 00B.1 2021 riepilogo passivo.pdf):

CREDITORE	soggetto garantito	esposizione da garanzia dichiarata dal creditore
PENELOPE SPV SRL (ex Cassa Risp del Veneto)	G&A Inox Srl	€ 220.050,37
SIENA NPL 2018 SRL (ex MPS)	G&A Inox Srl	€ 53.116,17
AMCO SPA (ex Banca Popolare di Vicenza)	G&A Inox Srl	€ 18.803,09
IFIs NPL Inv. Spa (già Crédit Agricole Friuladria spa)	G&A Inox Srl	€ 355.343,37
PENELOPE SPV SRL (ex Cassa di Risparmio di Venezia)	G&A Inox Srl	€ 121.750,58
Hypo Alpe Adria Bank Italia SpA (leasing)	Euroimmobil 2004 Srl	€ 119.194,92
	TOTALE	€ 888.258,50

Si precisa che il credito di Crédit Agricole Friuladria (dichiarato ceduto a Ifis Npl Investing spa) è assistito da **ipoteca giudiziale** di primo grado, iscritta in data 12 08 2013 al reg. gen. 25828 reg part 3589, ridotta ad Euro 328.945,78 in linea capitale (rispetto all'originario importo di Euro 463.489,16), e proporzionale del montante di originari Euro 450.000,00, in virtù della sentenza definitiva del Tribunale di Pordenone n. 258 2018, resa nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.

Quanto alle garanzie rilasciate al sistema bancario nell'interesse di G&A Inox.

Le garanzie vennero rilasciate dal Signor Galvan trattandosi di Società a ristretta base personale, il cui organo amministrativo della Società è sempre stato composto, fino alla liquidazione, dai Soci Signori Emanuele Galvan (presidente del CdA) e [REDACTED] (vice presidente e membro del CdA), quest'ultimo altresì nominato quale Liquidatore. La Società G&A Inox è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Treviso del 12 03 2014 – FALL N. 45 2014 – curatore dott. Giuliano Caldo.

Quanto alla garanzia rilasciata nell'interesse di Euroimmobil 2004 srl, trattasi di fideiussione rilasciata a fronte di un contratto di leasing immobiliare relativo all'immobile ove G&A Inox esercitava la propria attività produttiva; detto leasing era stato originariamente contratto dalla stessa G&A Inox e successivamente ceduto alla predetta Euroimmobil 2004 srl di cui erano



Soci gli stessi Signori Emanuele Galvan e [REDACTED] In data 15 01 2013 i Signori [REDACTED] e Galvan cedettero le proprie quote di partecipazione in Euroimmobil 2004 srl alla Signora [REDACTED] che ne divenne unico Socio, senza tuttavia ottenere la liberazione delle fideiussioni.

Il modesto patrimonio immobiliare personale (tra cui l'abitazione riveniente da eredità e successiva divisione, già gravata da usufrutto) e il reddito percepito negli ultimi cinque anni dal Signor Galvan quale lavoratore dipendente con mansioni di carpentiere non consentono al Ricorrente di far fronte al pagamento di una così rilevante esposizione debitoria. Per tale ragione, il Signor Galvan si è determinato a formulare la presente istanza.

1.4 Insussistenza e non assoggettabilità ad altre procedure concorsuali (art. 7 c. 2 lett. a)

L'esponente non è soggetto e non è assoggettabile a procedure concorsuali. Il Signor Galvan non è imprenditore commerciale e non è soggetto a fallimento per altro titolo. Tale presupposto viene qui documentato con il deposito dei seguenti documenti:

- visura negativa a registro imprese;
- ricerca scheda persona;
- scheda partecipazioni a registro imprese;
- dichiarazioni dei redditi dalle quali emerge la percezione di soli redditi di lavoro dipendente.

1.5 Insussistenza di analoghe domande presentate dall'entrata in vigore della L. 3 2012 e di conseguenti provvedimenti ex art.14 e 14 bis L. 3 2012 (art.7 c. 2 lett. b e c).

Il Signor Emanuele Galvan non ha presentato analoghe domande dall'entrata in vigore della Legge come sarà agevole verificare d'ufficio dall'accesso al Sistema informatico della Giustizia e ai dati di Cancelleria del Tribunale adito, non sussistendo certificazioni rilasciate dalla Cancelleria, analoghe all'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali, previste dalla L.3/2012 e dal DM di attuazione. Si precisa che, non essendo il Signor Galvan imprenditore commerciale, una tale verifica non potrà nemmeno risultare da una visura camerale o da un certificato camerale aggiornato.



1.6 Documentazione atta a ricostruire compiutamente l'esposizione debitoria e la situazione economica e patrimoniale (art. 7 c. 2 lett. d)

Di seguito (§ 2) viene riportata e documentata analiticamente la situazione economica e patrimoniale del Ricorrente e descritta la documentazione qui prodotta a supporto e già esibita al Gestore della Crisi.

2.) PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ART. 14 TER L. 3 2012

2.1 DOCUMENTAZIONE EX ART. 9 COMMI 2 E 3 L.3 2012

2.1.1. Elenco dei creditori e somme dovute

Si produce l'elenco analitico dei creditori completo della descrizione dei rapporti, degli originari titolari dei crediti, dei cessionari e mandatari (Doc. 00B.1 2021 riepilogo passivo.pdf) unitamente alla Centrale Rischi dal 2010 al dicembre 2019 e ai dati della CRIF a luglio 2020. Si richiama la sopra riportata tabella di riepilogo del passivo, dalla quale emergono esclusivamente debiti da garanzia **per complessivi Euro 888.258,50=**.

Non sussistono debiti per somme iscritte a ruolo, come da attestazione che pur si deposita.

Non sussistono debiti verso terzi diversi da quelli derivanti dalle fidejussioni bancarie rilasciate.

L'elenco analitico dei creditori è stato redatto all'esito della **circularizzazione dei crediti** bancari e delle verifiche effettuate dalla parte, e successivamente dall'OCC, oltre che dei chiarimenti richiesti ai singoli creditori bancari in caso di discrepanze tra le risultanze della centrale rischi e le dichiarazioni di credito pervenute. Si producono le dichiarazioni di credito aggiornate fornite dagli istituti creditori all'OCC e riportate nell'elenco analitico dei creditori. Considerate le discrepanze rilevate tra i dati dichiarati dai creditori all'OCC, i dati pubblicati in centrale rischi e la documentazione in possesso del Ricorrente, sono stati richiesti ai creditori specifici chiarimenti. All'esito delle ulteriori verifiche e dichiarazioni di crediti inviate dalle banche o loro cessionari, il passivo è stato ricostruito come da elenco analitico allegato.



Per opportuno raffronto in merito ai debiti da garanzia del Ricorrente, si deposita altresì comunicazione del curatore del Fallimento G&A Inox relativa ai crediti bancari ammessi al passivo.

In particolare, nel riepilogo delle esposizioni debitorie, **è stato riportato con riserva il credito dichiarato da Hypo Alpe Adria Bank** per una fideiussione a prima richiesta con obbligo di pagamento anche in caso di opposizione del debitore, rilasciata il 09 04 2004 nell'interesse della Società G&A Inox srl per il contratto di leasing immobiliare di data 09 04 2004. Il contratto di leasing venne infatti ceduto alla Società Euroimmobil srl in data 21 09 2005 senza liberazione dei fideiussori. Successivamente, nel gennaio 2013, i soci di Euroimmobil srl cedettero le proprie quote di partecipazione ad una terza persona. Dalla documentazione inviata da Hypo Alpe Adria Bank, risulta che il contratto di leasing è stato risolto in data 25 07 2014 con un debito scaduto di Euro 120.190,20=, la cui prima rata risaliva al 31 01 2013. L'immobile è stato oggetto di ordinanza di rilascio del 19 06 2016 e risulta essere stato riallocato con un ricavo di euro 440.795,75, come da comunicazione della Società di leasing pervenuta il 05 05 2020. Il Ricorrente non ha mai ricevuto comunicazioni preventive relativamente alle attività svolte dalla Società di leasing successivamente alla risoluzione del contratto, tantomeno la stima degli immobili e il prezzo di vendita. Hypo Alpe ha comunicato un credito di Euro 119.194,92= (pari alle sole rate insolute, mai oggetto di accertamento in sede giudiziale) a fronte di un importo dichiarato per rate a scadere di Euro 518.472,29 (al netto della quota interessi) e di un prezzo di vendita di Euro 440.795,75.

Riservata ogni verifica in merito alla correttezza dei tassi applicati e all'effettivo valore di mercato dell'immobile oggetto del leasing, si ritiene opportuno rilevare sin d'ora che la fideiussione deve ritenersi estinta ex art. 1957 c.c. e comunque ex art.1956 c.c.

Fermo quanto sopra, va in ogni caso riservato al sub procedimento di verifica dei crediti il conteggio delle somme eventualmente dovute. Invero, la questione della disciplina applicabile agli effetti della risoluzione del leasing di una società non fallita (applicazione analogica



dell'art. 1526 c.c. o, quale criterio ermeneutico storico evolutivo, dell'art.1 comma 138 della L. 124 2017: Cass. 7933 2020) risulta risolta recentemente dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass. SSUU 2061 2021). **Nel caso che ci occupa, considerando che la data di risoluzione del leasing è anteriore all'entrata in vigore della L. 124 2017, tenuto conto dell'ammontare delle rate già pagate e del valore di realizzo del bene, il credito derivante dal leasing dovrebbe essere pressoché nullo. Ferma comunque l'eccezione di estinzione della garanzia ex art.1956 e 1957 c.c.**

In sede di verifica del passivo risulterà altresì necessario accertare la corretta applicazione dei tassi contrattuali e sussistenza di nullità delle pattuizioni del rapporto garantito, in ragione della presenza di clausole di indicizzazione del leasing nella parte in cui pone a carico dell'utilizzatore un rischio di cambio.

Si precisa che l'elenco delle esposizioni debitorie non può intendersi quale riconoscimento di debito, né rinuncia a qualsivoglia diritto e/o eccezione, dovendo i singoli crediti formare oggetto di verifica concorsuale.

Si segnalano le seguenti azioni giudiziali ed esecutive:

1.) decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (con iscrizione di ipoteca giudiziale) ottenuto da Banca Friuladria, il cui procedimento di opposizione si è concluso con sentenza del Tribunale di Pordenone n. 258 2018. L'ipoteca giudiziale iscritta in virtù del decreto ingiuntivo è stata ridotta con la citata sentenza da Euro 463.4889,16 ad Euro 328.945,78 (con proporzionale riduzione del montante), in ragione degli incassi rivenienti da pegni costituiti da G&A Inox in favore della banca e da quest'ultima realizzati nonché da pagamenti di terzi debitori ceduti a fronte di anticipi su fatture.

2.) Esecuzione immobiliare **RG Es n. 644 2018** pendente avanti il Tribunale di Treviso ad istanza della predetta Banca Friuladria in danno del Signor Emanuele Galvan e del Garante [REDACTED] avviata con pignoramento notificato il 13 11 2018 e trascritto il 17 12



2018 e avente ad oggetto tutti gli immobili di proprietà dell'odierno Ricorrente. Non risultano espletate le operazioni peritali. La prossima udienza è fissata per il giorno 13 05 2021 ore 12.15

2.1.2 Beni immobili e mobili del debitore – crediti verso terzi

Si riporta un prospetto di sintesi del patrimonio del Ricorrente e relative stime:

A.) ATTIVO IMMOBILI		stima ricorrente	stima occ
1.) (*) Breda di Piave Via Per Cavrie' fabbricato abitativo e access		269.705,00	136.704,79
FG.1 P. 890 SUB 2 CAT. A/2 Vani 8			
FG.1 P. 890 SUB 3 CAT. A/2 VANI 4,5			
FG.1 P. 890 SUB 5 CAT. C/6 mq 22			
FG.1 P. 890 SUB 6 CAT. C/6 mq 11			
FG.1 P. 890 SUB 7 CAT. C/2 mq 55			
FG.1 P. 890 sub1 area scop. mq 1410			
7/9 NP	Galvan Emanuele Usufrutto per 7/9 De Biasi Silvia		
2/9 PP	Galvan Emanuele		
2.) (*) Breda di Piave Via per Cavrie' terreni		-	-
FG 24 P 98 seminativo ha 01.12			
FG 24 P 100 area rurale mq 00.10			
FG.24 P 265 area rurale mq 00.05			
(strada)			
3.) (*) Maserada sul Piave Via Montegrappa		96.300,00	66.731,25
FG 8 P 1003 SUB 11 A/2			
FG 8 P 1003 SUB 12 (graffato)			
FG 8 P 1003 SUB 18 C/6			
1/1 piena proprietà Galvan Emanuele			
B.) ATTIVO MOBILI		-	-
C.) ATTIVO CREDITI VERSO TERZI		63.459,84	63.459,84
1). Crediti di lavoro subordinato maturandi			
(calcolo per una durata di quattro anni dal decreto di apertura)			
importo mensile stimato al netto fabbisogno		€ 1.322,08	
D.) ATTIVO PIANI PENSIONISTICI E POLIZZE		13.568,65	13.568,65
Polizza caso morte		2.594,00	
Polizza caso morte		3.111,90	
Piano Pensionistico Allianz Orizzonte Previdenza n. 5000261511		7.862,75	
E.) ATTIVO LIQUIDITA' BANCA C/C		7.045,24	8.416,25
saldo attivo c/c poste italiane		8.416,25	
a dedurre fabbisogno mese marzo 2021		- 1.371,01	
TOTALE		450.078,73	288.880,78

(*)	12 08 2013 ipoteca giudiziale fv Friuladria Crédit Agricole
	reg. gen.25828 reg part.3589 fv.
	Banca Popolare Friuladria spa (grava
	anche su immobili di proprietà del
	cofideiussore Anzanello Antonello)
	montante €450.000,00 capitale 463.489,16 in virtù di decr.ing.
	con sentenza 258 2018 il Trib. Di Pordenone ha revocato il DI e
	ridotto il capitale ad euro 328.945,78 oltre interessi
	al tasso legale dal 28 02 2014 e disposto la proporzio
	nale riduzione dell'iscrizione ipotecaria



Si precisa che tutti gli immobili del Signor Galvan sono **gravati da ipoteca giudiziale di primo grado** iscritta da Crédit Agricole Friuladria in data 12 08 2013 per un montante di Euro 450.000,00 (sorte capitale riportata nella nota di iscrizione: Euro 463.489,16). Con sentenza n. 258 2018, l'importo del credito è stato accertato in Euro 328.945,78 in linea capitale e disposta la riduzione proporzionale del montante ipotecario.

L'appartamento sito in Maserada sul Piave è stato consegnato al Custode Giudiziario nell'ambito della procedura esecutiva RG Es 644.2018.

Il **patrimonio immobiliare** viene documentato con il deposito di una perizia di stima redatta dal Geom. Lino Boschetti, unitamente alle visure catastali e ipotecarie, con copia delle note di trascrizione ed iscrizione rilevanti, nonché la relazione ventennale depositata nell'esecuzione RG Es 644 2018, e l'aggiornamento delle visure stesse.

L'OCC ha stimato il patrimonio immobiliare apportando una decurtazione del 25% tenendo conto dei valori di realizzo. Nella procedura esecutiva RG Es 644 2018 non risultano allo stato depositate le perizie di stima, stante le sospensioni correlate al periodo emergenziale.

Il Ricorrente non è proprietario di beni mobili (salvo i modesti arredi della casa familiare privi di ogni valore), né di beni mobili registrati.

Il Signor Galvan è titolare di un **conto corrente** acceso nel maggio 2015 presso Poste Italiane ed utilizzato per l'accredito dello stipendio e le spese familiari e mediche. Si producono estratti conto dall'accensione al giorno 12 03 2021. Il conto corrente porta un saldo attivo di Euro 8.416,25 al 12.03.2021, **cui deve essere dedotto l'importo del fabbisogno mensile stimato, per un saldo netto di Euro 7.045,24.**

Il Signor Galvan è altresì titolare di due modeste **polizze vita (importi accantonati Euro 3.111,90 + Euro 2.594,00) e di un piano pensionistico.** Quest'ultimo non è riscattabile e non è liquidabile anticipatamente, salvo il caso di perdita di occupazione dell'aderente, del venir meno dei requisiti di partecipazione o di invalidità permanente. E' prevista invece la possibilità di ottenere un'anticipazione pari al 30% delle somme accantonate. Tale ultimo importo viene



quindi inserito nell'attivo liquidabile per **Euro 7.862,75**, già al netto delle ritenute d'imposta dovute al momento dello svincolo.

Per quanto attiene al rimanente importo depositato presso il piano pensionistico, lo stesso possa far parte dell'attivo liquidabile solo ed esclusivamente nel caso in cui si verificassero i presupposti per la sua anticipata liquidazione nel corso della presente procedura.

Quanto ai beni mobili (modesti arredi della cucina e camera da letto) si chiede che essi vengano mantenuti nella disponibilità del ricorrente e della consorte, in quanto funzionali all'espletamento delle normali esigenze di vita.

2.1.3 Assenza di atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni. Assenza di procedimenti penali a carico del Ricorrente.

Il Signor Galvan non ha compiuto atti di disposizione negli ultimi cinque anni. Tale accertamento è stato espressamente effettuato dall'OCC, anche mediante esame degli estratti conto, concludendo che *“non vi sono stati prelevamenti sospetti né tanto meno messe in atto azioni in frode ai creditori”*.

Per completezza, si ritiene opportuno produrre il **certificato del Casellario Giudiziale** (comprensivo del Casellario Europeo) e il **certificato dei carichi pendenti, entrambi negativi**.

2.1.4 Dichiarazioni dei redditi. Redditi di lavoro dipendente.

Dal novembre 2015, il Ricorrente lavora quale carpentiere alle dipendenze di una società del trevigiano, ove è stato assunto con contratto a tempo indeterminato. Egli percepisce uno stipendio medio mensile di € 2.685,58 netto, calcolato sull'importo netto mensile in busta corrisposto nel 2020 (comprensivo della tredicesima mensilità e suddiviso per dodici mesi), fatti salvi i conguagli positivi o negativi per imposte dirette. Si producono le buste paga del 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 sino al mese di febbraio 2021 compreso.

2.1.5 Elenco delle spese correnti per il sostentamento del nucleo familiare

Il fabbisogno del Signor Galvan è stimato in Euro **€ 16.452,07 annui**, pari ad Euro **1.371,00= mensili**, come da conteggi condivisi dall'OCC e che si depositano (Doc. 00D.9 spese



mantenimento e mediche.pdf Doc. 00D.2 stipendio medio 2018 2019 2020.pdf), redatti tenendo conto della suddivisione fra i coniugi al 50% delle spese di gestione della casa coniugale, benché il reddito della moglie sia pari ad un terzo di quello del coniuge. Si rappresenta che, a causa di varie patologie, il Signor Galvan sostiene rilevanti spese mediche e per terapie. In particolare, egli deve assoggettarsi a continue visite fisiatriche e relativi trattamenti e sostenere spese per la cura di varie patologie. Nel solo 2019 gli esborsi sono stati pari ad Euro 3.194,00 oltre alle spese farmaceutiche pur qui documentate. La moglie del Signor Galvan lavora per un'impresa di pulizie ed ha percepito nel 2018 un reddito complessivo lordo di Euro 18.699,00 e nel 2019 di Euro 17.327,49=.

2.2 INVENTARIO DEI BENI DEL DEBITORE

Si allega elenco dei beni sottoscritto dal Ricorrente (**Doc.12** elenco attivo).

2.3 RICHIESTA DI RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ALL'ORGANISMO

Si produce la relazione particolareggiata del Dottor Giorgio Lorenzo, gestore della crisi nominato dall'OCC di Villorba "Equità e Giustizia" (**Doc.013 Relazione gestore pratica Galvan 19042021.pdf**).

2.3.1 Art.14 ter c.3 lett. a) – Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni.

L'indebitamento del Signor Galvan riviene da fideiussioni rilasciate a favore di istituti di credito per obbligazioni assunte dalla Società G&A Inox srl, di cui era Socio al 50% unitamente al Signor [REDACTED] dichiarata fallita nel 2014, oltre che dalla fideiussione rilasciata ad Hypo Alpe Adria Bank per un contratto di leasing erogato ad Euroimmobil 2004. La Società G&A Inox si occupava di produzioni di carpenteria metallica e, in particolare, di produzione e commercializzazione di serbatoi, anche a pressione in acciaio, per uso industriale, chimico, farmaceutico ed alimentare. Nello specifico, la produzione riguardava prevalentemente serbatoi per l'industria vitivinicola, settore che aveva conosciuto una forte espansione in quegli anni. Nella primavera del 2013, l'improvvisa sospensione degli affidamenti autoliquidanti da parte



della banca maggiormente esposta (Banca Friuladria), avvenuta durante il periodo di maggiore attività della Società, determinò l'inutilizzabilità delle linee di credito per anticipi su fatture e anticipi sbf, facendo venir meno liquidità per oltre euro 300.000,00. La successiva revoca degli affidamenti, con l'escussione delle garanzie pignoratorie rilasciate dalla Società, determinò un effetto "a catena", con la revoca dei fidi da parte di tutto il sistema bancario. La Società si determinò, dunque, a presentare istanza di auto fallimento, dichiarato nel gennaio 2014.

Va precisato che, nell'ambito dell'attività sociale, il Signor Galvan (non avendo alcuna esperienza in materia amministrativa e contabile) si era sempre occupato della parte produttiva, mentre il Socio [REDACTED] si occupava dei contratti con clienti e fornitori, dei rapporti bancari, fiscali ed amministrativi con il supporto di un ragioniere esterno.

Gli impegni di garanzia assunti dal Signor Galvan unitamente al Socio [REDACTED] risultavano all'epoca giustificati dai fatturati raggiunti da G&A Inox, come da bilanci che pur si producono.

2.3.2 Art.14 ter c. 3 lett. B) – ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte

Come già esposto (*supra* § 2.3.1), le ragioni dell'incapacità di adempiere rivengono esclusivamente dalla situazione di crisi in capo alla Società G&A Inox srl, i cui affidamenti erano assistiti dalle fidejussioni dei Soci Galvan Emanuele e [REDACTED]. Dopo il fallimento di G&A Inox, il Signor Galvan Emanuele **ha sempre continuato a lavorare quale dipendente con mansioni di carpentiere**. Tuttavia, il reddito percepito non è in alcun modo sufficiente a soddisfare interamente il ceto creditorio, considerata anche la totale assenza di rapporti con il co-garante Signor [REDACTED] e la conseguente impossibilità di pianificare qualsivoglia forma di definizione stragiudiziale congiunta dell'indebitamento.

2.3.3 Art.14 ter c. 3 lett. c) – resoconto della solvibilità del Ricorrente negli ultimi cinque anni.

Si è documentato che, dopo il fallimento di G&A Inox, il Signor Galvan **ha sempre lavorato** regolarmente quale operaio presso un'azienda. Il Ricorrente **non ha contratto nuovi debiti di**



alcun genere. Il Signor Galvan ha inoltre regolarmente fatto fronte a tutte le spese ed imposte correnti.

L'indebitamento attuale riviene, dunque, dalle sole esposizioni da garanzia per le fidejussioni rilasciate nell'interesse di G&A Inox e di Euroimmobil (quanto al leasing). Nel corso dell'ultimo quinquennio, peraltro, il Signor Galvan ha onorato il versamento dei contributi INPS, dovuti quale amministratore della Società, e maturati negli anni 2012-2013-2014 sino al fallimento. Segnatamente, sono stati pagati:

- il 31 10 2014 Euro 1.833,18 per contributi IVS 2013 rate n. 3 e 4
- dal 31 07 14 Euro 1.899,82 con rateizzazione per contributi IVS 2013 rate 1 e 2
- il 25 02 2015 Euro 628,45 per contributi IVS periodo 01/2014 - 02/ 2014.

Quanto ai contributi quota lavoratore, dovuti da G&A Inox e da questa non versati, il Signor Galvan, al fine di non aggravare il proprio indebitamento con l'applicazione di pesanti sanzioni amministrative, con l'aiuto dei risparmi della moglie, ha altresì onorato i seguenti importi:

in data 11 03 2015 presso Equitalia con versamento di complessivi Euro 4.693,80 (comprensivi di interessi ed aggi);

in data 12 03 2015 Euro 10.963,42, con versamento presso l'INPS con bonifico della Signora [REDACTED] moglie del Signor Galvan, per contributi quota lavoratore del periodo 11/2012 – 12/2013 totali Euro 15.053,32 in sorte capitale;

in data 13 12 2017, per contributi quota lavoratore del periodo 02/2012 – 11/2012 per totali Euro 3.385,17;

in data 08 01 2018 - Euro 2.144,35 per contributi quota lavoratore del periodo 02/2013 – 11/2013 Euro 2.114,40.

2.3.4 Art. 14 ter c. 3 lett. D) – Eventuali atti del debitore impugnati dai creditori

Non sussistono atti del debitore impugnati dai creditori.

2.3.5 Art. 14 ter c. 3 – lett. e) – la documentazione depositata a corredo.



Si produce la documentazione già esibita all'OCC e quella successivamente reperita come da indice analitico con collegamenti ipertestuali.

3.) ALTRE INFORMAZIONI E PROCEDURE ESECUTIVE PENDENTI

3.1 Esecuzioni immobiliari pendenti.

E' pendente il procedimento esecutivo immobiliare **RG Es. 644 2018** avanti il Tribunale di Treviso, avviato con atto di pignoramento 28 11 2018 da Italfondario spa, quale mandatario di Crédit Agricole Friuladria spa (già Banca Friuladria) in virtù della sentenza resa nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.

L'esecuzione è stata promossa contro il Signor Galvan e contro il Signor [REDACTED] in virtù della sentenza del Tribunale di Pordenone resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Nell'esecuzione si è recentemente costituita ex art. 111 cpc, in successione di Crédit Agricole Friuladria, la società cessionaria del credito, Ifis Npl Investing Spa. Il credito è assistito da ipoteca giudiziale di primo grado su tutti gli immobili di proprietà del Ricorrente e del co-garante Signor Anzanello. L'udienza di comparizione parti è stata rinviata d'ufficio (all'esito di richiesta di proroga dei termini per il deposito della CTU) **dal giorno 24 06 2020 al 13 01 2021 ex art. 54 ter DL 18 2020 e nuovamente al 13 05 2021, per consentire l'espletamento della stima.** Non vi sono creditori intervenuti alla data di ultimo accesso al fascicolo (09 03 2021). Si rappresenta che, in data 19 01 2021, il Signor Galvan ha consegnato le chiavi dell'immobile in Maserada al custode nominato nell'esecuzione immobiliare, l'IVG di Treviso. Viceversa, l'immobile in Breda di Piave è abitato dal Signor Galvan e dalla di lui moglie, nonché dall'usufruttuaria.

In merito alla prosecuzione o non, della procedura esecutiva da parte del Liquidatore giudiziale, si ritiene opportuno evidenziare alcuni aspetti di rilievo:

- il credito della precedente è garantito da ipoteca anche sui beni del condebitore [REDACTED] [REDACTED] per un importo in linea capitale di euro 328.945,78 oltre agli interessi legali dal 28 02 2014, come da sentenza n. 258 2018 del Tribunale di Pordenone;



- l'esecuzione sui beni del Signor [REDACTED] appare soggetta a rischi di rallentamento per il fatto che coinvolge beni in proprietà indivisa (comunione ordinaria) con l'ex moglie di costui ed altri beni sono in comproprietà con terzi;
- da quanto emerso dall'accesso al fascicolo dell'esecuzione, sembra che il pignoramento non sia stato correttamente trascritto su alcuni dei beni del Signor Emanuele Galvan, con conseguenti possibili problematiche in sede di vendita, trasferimento della proprietà e cancellazione dei gravami; vieppiù la documentazione ventennale è risultata errata ed oggetto di varie integrazioni;
- l'esecuzione immobiliare è peraltro improcedibile sui beni del Signor Emanuele Galvan siti in Breda di Piave, in quanto non risulta trascritta l'accettazione di eredità paterna, quale titolo di provenienza dei beni. **A tal proposito, una volta dichiarata aperta la presente procedura, sarà possibile trascrivere contestualmente atto di accettazione tacita di eredità. Invero, la presente domanda di apertura della procedura di liquidazione dei beni costituisce indubbiamente atto di accettazione tacita di eredità, posto che nella domanda di apertura vengono ricompresi anche gli immobili in Breda di Piave rivenienti da eredità paterna;**
- una volta venduti i beni del Signor Emanuele Galvan, la Procedura di liquidazione avrà azione di regresso e di surroga nei confronti del Signor [REDACTED] per un importo pari al 50% di quanto dovuto alla creditrice ipotecaria e potrà intervenire nell'esecuzione per il credito derivante dall'azione di surroga / regresso e ciò nell'interesse di tutti i creditori;
- **risulta inoltre necessario, in sede di riparto, verificare i crediti della procedente, anche tenendo conto di eventuali incassi provenienti da terzi per garanzie rilasciate (Co.Fidi), delle quali la creditrice procedente non ha dato conto nella propria dichiarazione di credito.**

In definitiva, si ritiene molto più conveniente (i.e.: quanto a tempi e costi) per i creditori che la vendita degli immobili avvenga mediante procedure competitive di vendita nell'ambito della Procedura ex L. 3 2012.



3.2 Contenziosi pendenti

Non sono pendenti contenziosi.

4.) PREDEDUZIONI

Quanto alle **prededuzioni**, i compensi dovuti al gestore della crisi nominato dall'OCC Equità e Giustizia di Villorba sono stati quantificati dal Gestore in complessivi **Euro 23.304,64 (iva ed accessori compresi)** calcolati su tariffe medie. Il Signor Galvan ha corrisposto l'acconto per l'avvio della procedura (Euro 300,00) e l'acconto sui compensi pari ad Euro 4.600,93 previsto dal regolamento del Comune di Villorba, ditalché rimane a carico della Procedura in prededuzione il residuo compenso quantificato dall'OCC pari ad Euro 18.703,71= iva compresa.

Il Ricorrente ritiene di condividere l'importo **a condizione che** siano in esso ricomprese tutte le attività di custodia dei beni, i compensi per l'espletamento delle procedure competitive di vendita (pubblicità, redazione dei bandi di gara) ed ogni altra attività di liquidazione dell'attivo e riparto tra i creditori, **in ossequio al principio di unicità del compenso**. In caso contrario, si determinerebbe un'inutile duplicazione di costi rispetto a quelli previsti nella procedura esecutiva già pendente e l'attivo liquidato, sul quale vanno calcolati i compensi, dovrebbe pertanto essere ridotto della quota di attivo liquidato nella procedura esecutiva immobiliare.

Tra le spese in prededuzione si stimano l'imposta di registro dovuta per il decreto di apertura della procedura (**Euro 200,00**), le imposte ipotecarie e catastali per la trascrizione del decreto di apertura della Procedura (stimata in **Euro 600,00 circa**, compensi notarili compresi), attività che potrà essere svolta a cura del nominando liquidatore a valere, quanto ai costi, sul saldo attivo del conto corrente del Signor Galvan Emanuele che verrà trasferito alla Procedura stessa.

I costi relativi alla trascrizione dell'accettazione tacita di eredità (stimati in euro **1.000,00 circa**) sugli immobili da liquidare potranno essere agevolmente sostenuti con le somme disponibili in conto corrente o con quelle che riverranno dagli stipendi del Signor Galvan (dedotto quanto necessario per il suo mantenimento).



Si ritiene altresì opportuno preventivare i costi (**Euro 800,00 circa**) per l'acquisizione di una certificazione ventennale corretta (stante le carenze di quella depositata nell'esecuzione immobiliare) riguardante il compendio di proprietà del Signor Emanuele Galvan.

I compensi dovuti allo scrivente Legale non graveranno sulla Procedura, essendo stati pagati dalla moglie del Signor Galvan con i propri risparmi.

5.) BENI DA LIQUIDARE

Il prospetto analitico dell'attivo allegato al presente ricorso riporta il totale dei beni e diritti di credito liquidabili.

I crediti di lavoro del Signor Galvan fanno parte integrante dell'attivo da liquidare, dedotto solo quanto il Giudice riterrà necessario per un dignitoso tenore di vita, e per far fronte a spese di cura, spese mediche, imposte relative all'abitazione ed imposte dirette che matureranno nel corso della procedura. L'importo dello stipendio netto da trattenere da per il fabbisogno del Ricorrente è quantificato in Euro 1.371,00 mensili come da prospetto e documentazione che pur si producono.

Considerata, da un lato, l'assenza di pignoramenti e/o di cessioni del quinto, e dall'altro lato l'assenza di debiti tributari e previdenziali, la quota di stipendio resa disponibile ai creditori (Euro 1.388,00 mensili netti salvo imposte), già dedotto il fabbisogno per il mantenimento, è di gran lunga superiore al quinto utilmente pignorabile. Il Ricorrente, ben consapevole del fatto che, anche nell'ambito della procedura di liquidazione dei beni (a differenza che nel fallimento) valgono i limiti legali di pignorabilità di stipendi e pensioni ¹ (ditalché la Procedura potrebbe beneficiare del solo quinto dello stipendio), ritiene tuttavia che il maggior importo (rispetto al quinto pignorabile) possa essere acquisito alla Procedura in funzione del miglior soddisfacimento dei creditori e della successiva esdebitazione dell'odierno Ricorrente.

Alla luce di quanto esposto, il Signor **EMANUELE GALVAN**, come sopra rappresentato e difeso **chiede**

¹Tribunale Rimini proc. N. 13 2019



A) Nel merito

a) che il Giudice pronunzi il decreto di apertura della liquidazione dei beni del Signor Emanuele Galvan ai sensi dell'art. 14 quinquies / art. 14 ter L. 3 2012;

b) che, all'uopo, sia nominato un liquidatore;

c) che il decreto di apertura disponga che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e che, pertanto, **venga disposta la non procedibilità dell'esecuzione immobiliare RG ES 644 2018** pendente avanti Codesto Tribunale, con **udienza fissata per la vendita al 13 05 2021**, limitatamente ai beni immobili e alle quote di beni immobili del Signor Emanuele Galvan;

d) che sia data idonea forma di pubblicità alla domanda e al decreto, ivi compresa **la trascrizione a cura del liquidatore del decreto di apertura presso i pubblici registri immobiliari e della contestuale accettazione tacita dell'eredità del padre del Signor Emanuele Galvan;**

e) che sia fissato il limite di ciò che occorra al mantenimento del Signor Emanuele Galvan nell'importo di **Euro 1.371,00=** mensili netti, o in quella diversa somma che si riterrà di giustizia, e fatte salve le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie in corso di procedura in ragione di sopravvenute esigenze di salute e di cura e/o di modifiche dello stipendio;

f) che venga disposta l'apertura di un conto corrente a nome della Procedura onde trasferirvi le somme rivenienti dalla liquidazione dei beni e dal saldo del conto corrente intestato al Ricorrente, al netto di quanto necessario per il suo mantenimento; ciò con la precisazione che dal saldo del conto riportato nella relazione OCC (Euro 8.416,15 al 12 03 2021) devono essere dedotti Euro 1.371,00 utilizzati per il fabbisogno del ricorrente.

g) che il debitore sia autorizzato ad utilizzare, sino al decreto di trasferimento, l'abitazione familiare in Breda di Piave e relative pertinenze, ove risiede unitamente alla moglie



e alla madre usufruttuaria; qui ribadito che la casa familiare appartiene in piena proprietà al Ricorrente per i soli 2/9 ed è invece gravata dal diritto di usufrutto a favore della madre per i rimanenti 7/9;

h) che vengano esclusi dalla liquidazione i beni mobili che arredano la casa, in quanto necessari per il soddisfacimento dei bisogni vitali della famiglia e l'attività lavorativa del ricorrente i cui redditi vengono destinati al soddisfacimento dei creditori;

i) che il Tribunale fissi nel termine di quattro anni il tempo massimo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'articolo 14 *undecies* e 14 *terdecies* della legge sul Sovraindebitamento;

l) che il Tribunale precisi, altresì, nel relativo provvedimento che, in caso di mancata presentazione della domanda di verifica del credito nell'ambito della procedura di liquidazione da parte di uno o più creditori concorsuali, il credito concorsuale verrà comunque ricompreso tra i crediti oggetto di esdebitazione.

B) In via istruttoria Si producono i documenti in narrativa indicati e *relativo indice con collegamenti ipertestuali*.

Nella non temuta ipotesi in cui si rendessero necessari e/o opportuni ulteriori chiarimenti e/o integrazioni documentali, si chiede sin d'ora che venga concesso un congruo termine per il deposito di memoria e per ulteriori produzioni documentali.

Si precisa che il riepilogo della posizione debitoria non costituisce riconoscimento di debito né rinuncia a diritti, azioni e/o eccezioni da parte del Ricorrente e che tutti i crediti concorsuali dovranno essere verificati nell'ambito e nelle forme del procedimento di verifica del passivo.

Treviso, 23 04 2021

Avv. [REDACTED]

Emanuele Galvan

.....

